



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. [REDACTED]/2019 R.G. il 26.11.2019 e vertente tra

[REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

e

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nella qualità di mandataria con rappresentanza della [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in notificato in data 15.11.2019 la [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedeva dichiararsi la illegittimità del comportamento della banca nell'esecuzione dei contratti di locazione finanziaria n. [REDACTED] del 12.4.2002 e n. [REDACTED] del 21.5.2003 (per l'applicazione di interessi ultralegali, pattuizione di derivato implicito di tipo *floor*, violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale) e la condanna della predetta al pagamento degli importi indebitamente percepiti in esecuzione dei predetti contratti; si costituiva in giudizio la [REDACTED]

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nella qualità di mandataria con rappresentanza della ██████████, che, nel contestare *in toto* la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.

In corso di causa, revocata la dichiarazione di contumacia della parte convenuta (costituitasi in giudizio successivamente alla prima udienza del 13.1.2021), veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica contabile al fine di ricalcolare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti in relazione ai due contratti per cui è causa, sulla base delle contestazioni svolte da parte attrice; acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 18.5.2022 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020), la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

La composita domanda proposta dalla società attrice trae origine dalla vicenda della stipula dei contratti di locazione finanziaria n. ██████████ del 12.4.2002 e n. ██████████ del 21.5.2003 e, sul presupposto della illegittimità del comportamento della banca nell'esecuzione dei contratti per l'applicazione di interessi ultralegali, pattuizione di derivato implicito di tipo *floor* e violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale, ha ad oggetto la condanna della stessa alla restituzione degli importi (variamente calcolati) indebitamente percepiti in esecuzione dei due contratti.

Nell'analisi della documentazione contrattuale ed in riferimento al rilievo della dedotta nullità del contratto per indeterminatezza e per mancanza di un valido accordo sul tasso di interesse, deve rilevarsi che il consulente tecnico dell'ufficio, con compiuto accertamento, esente da errori logici e giuridici, ha acclarato che, nel contratto ██████████ del 12.4.2002 "*...non risulta pattuito alcun tasso di interesse per la determinazione dei canoni di leasing del quo (nessun TAN leasing). Risulta pattuito soltanto il parametro di riferimento per l'indicizzazione dei canoni nel tempo - l'euribor. Non è chiaro, dunque, quale tasso con quale piano finanziario comporti le rate pattuite di euro 4.990,00. Non è pattuita...una determinata modalità di ammortamento, ad esempio francese, italiana, ecc. Al contratto non è allegato un piano (c.d. piano ex ante) dal quale*

desumere la modalità di ammortamento e la composizione dei canoni in quota interessi e quota capitale...è presente in atti l'atto integrativo del 15.6.2009...anche questo non è accompagnato da un piano di ammortamento...Rilevata la mancanza del piano di ammortamento originario allegato al contratto di leasing n. ██████████ del 12.4.2002, lo scrivente ha predisposto un piano d'ammortamento teorico...c.d. alla francese per la restituzione di Euro 542.279,74 con 120 rate, di cui la prima di Euro 54.227,97 alla data dell'erogazione e le restanti n. 119 rate, costanti mensili posticipate, tutte calcolate al tasso del 3,401% (unico tasso indicato come parametro base dell'indicizzazione). La rata corrispondente è risultata pari ad Euro 4.837,44, inferiore alla rata pattuita di Euro 4.990,00...L'importo complessivo delle 120 rate così previste è pari ad Euro 653.543,80 oltre il riscatto finale di euro 54.286,72, di cui interessi euro 161.967,00...il piano così ricostruito dal Ctu...ha permesso di determinare un tasso implicito del 5.508% dalla n. 1 alla n. 120 rata, cioè il tasso che permette di ottenere gli stessi interessi. E' stata rilevata la presenza tra la documentazione dei documenti di sintesi...nei quali è indicato un tasso leasing del 5,50791%. Pertanto la ricostruzione ha permesso di individuare il tasso applicato dalla banca e non indicato nel contratto...Per tutto quanto sopra rappresentato la pattuizione degli interessi presenta caratteristiche di indeterminatezza nel senso che manca l'indicazione del tasso e del piano di ammortamento nel contratto del 12.4.2002. Tale piano non si poteva ricostruire con le informazioni presenti nel contratto..."; analoghe considerazioni l'ausiliare ha svolto in relazione al contratto n. ██████████ con la conseguenza che, in mancanza di piano di ammortamento e previa ricostruzione dell'effettivo tasso di interesse applicato dalla banca "...l'importo complessivo delle 60 rate così previste è pari ad Euro 181.075,00 oltre il riscatto finale di euro 1.600,00, di cui interessi euro 22.675,00...il piano così ricostruito dal CTU in modo da coincidere con le rate indicate nel piano stampato il 4.6.2018...ha permesso di determinare un tasso implicito del 5.301% dalla n. 1 alla n. 60 rata, cioè il tasso che permette di ottenere gli stessi interessi. E' stata rilevata la presenza tra le documentazione disponibile dei documenti di sintesi...nei quali è indicato un tasso leasing del 5,30075%. Pertanto la ricostruzione effettuata ha permesso di individuare il tasso applicato dalla banca e non indicato nel contratto...".

Con l'utilizzo di tale interessante tecnica di ricostruzione, *ex post*, del tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca, nella totale indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il consulente ha effettuato il ricalcolo dei piani di ammortamento pervenendo alla conclusione che *"...per il contratto n. [REDACTED] il ricalcolo del piano di ammortamento alla francese di 542.279,74 euro in 120 rate mensili posticipate, con interessi calcolati per ciascuna rata ai tassi ex art. 117 TUB...il locatario avrebbe dovuto corrispondere alla banca al termine delle 120 rate interessi per un ammontare complessivo pari ad Euro 69.326,73, invece degli interessi concretamente corrisposti pari ad Euro 161.967,00 con una differenza di euro -92.640,28..."*; analoghe considerazioni per il contratto n. [REDACTED], nell'ambito del quale *"...il locatario avrebbe dovuto corrispondere alla banca al termine delle 60 rate interessi per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.325,78, invece degli interessi concretamente corrisposti pari ad Euro 22.675,00 con una differenza di euro -13.349,23..."*.

Per quanto attiene, invece, al rilievo della pattuizione di derivato implicito di tipo *floor*, il CTU ha rilevato che *"...nel contratto n. [REDACTED]...è previsto un tasso minimo del 2,89% e nel contratto del 15.6.2009...è previsto un tasso minimo del 2,55075%, con la clausola che "sotto il quale la banca non procederà a conguaglio alcuno oltre tale soglia". Per il rapporto di leasing n. [REDACTED] è presente il contratto del 21.5.2003 nel quale è previsto un tasso minimo del 2,22% con la clausola che "sotto il quale la banca non procederà a conguaglio alcuno oltre tale soglia". Il risultato di tali clausole è che il tasso implicito finale applicato a ciascuna rata sia soggetto a variazione ...con un parametro che può variare come determinato dal mercato ma non al di sotto di un tasso minimo fissato, impedendo così all'utilizzatore di beneficiare delle eventuali riduzioni del parametro pattuito...Per quanto sopra, i contratti esaminati contengono il tasso minimo o *floor*..."*: sono queste le conclusioni cui l'ausiliare perviene, dopo ampia ed analitica disamina e che questo giudice, pur tenuto conto dei rilievi critici di parte convenuta, ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.

Dalle suesposte considerazioni discende, pertanto, la parziale fondatezza della domanda attorea ed il contestuale diritto della società attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite

dalla banca a titolo di interessi e quantificate, come sopra detto, nell'importo di € 92.640,28 in riferimento al contratto [REDACTED] del 12.4.2002 e di € 13.349,23 in riferimento al contratto n. [REDACTED] del 21.5.2003, per il complessivo ammontare di € 105.989,51, al cui pagamento deve essere pronunciata condanna della società convenuta, oltre agli accessori di legge; l'accoglimento della domanda nei termini sopra indicati è assorbente di tutti gli altri rilievi sui quali ampiamente si è articolato il contraddittorio tra le parti.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, unitamente a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 15.11.2019 nei confronti della [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nella qualità di mandataria con rappresentanza della [REDACTED], ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nella qualità in atti, al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 105.989,51, per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;---
- 2) condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nella qualità in atti, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 9.023,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e spese di CTU, liquidate con separato decreto.---

Roma, 5.10.2022

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi

